

Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MURST (art 12 del DM 593 del 2000)	89.907.746,02
Specifiche iniziative di programmazione (art 13 del DM 593 del 2000)	16.726.695,00
Assunzioni ricercatori/Commesse/Borse di studio (art. 14 del DM 593 del 2000)	10.089.845,91
Distacco temporaneo di ricercatori (art. 15 DM 593/2000)	0,00
Premi per progetti già finanziati nell'ambito di Programmi Quadro comunitari (art. 16 del DM 593 del 2000)	0,00
Progetti autonomi per il riorentamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione (art. 10 del DM 593 del 2000)	35.200.188,33
Spinn off (art. 11 del DM 593 del 2000)	3.951.448,55
TOTALE	367.240.388,92

IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA DI BASE

FONDO INVESTIMENTI RICERCA DI BASE (FIRB)

Il FIRB, Fondo per gli Investimenti nella Ricerca di Base, istituito con la legge Finanziaria del 23 dicembre 2000 (art. 104), è focalizzato principalmente sul forte sostegno pubblico a programmi di ricerca di base "mission oriented" capaci di ampliare le basi di conoscenza e di sviluppare le nuove tecnologie emergenti, soprattutto (ma non in via esclusiva) nelle tre grandi aree strategiche delle BIOSCIENZE, delle NANOSCIENZE e delle INFOSCIENZE.

Allo scopo di massimizzare le ricadute degli investimenti pubblici e di favorire il recupero di competitività del Paese, i programmi di ricerca del FIRB sono articolati in progetti che presentano, nel loro complesso, un forte grado di interazione tra il sistema pubblico della ricerca (università, enti pubblici di ricerca, altre istituzioni scientifiche) ed il sistema delle imprese, avendo cura di incentivare:

le concentrazioni multidisciplinari di competenze;

la costituzione e/o il potenziamento di laboratori congiunti pubblico-privato, e di poli di ricerca tecnologica di valenza internazionale;

la conseguente integrazione del Sistema Scientifico Nazionale nello spazio europeo ed internazionale delle reti di centri di eccellenza.

l'attrazione dei giovani verso la formazione scientifica ed il loro reclutamento nel lavoro di ricerca attraverso l'organico inserimento nei progetti, con una varietà di forme flessibili e competitive (dottorati, assegni, contratti di ricerca, collaborazioni a progetto, ecc.) ma tali da garantire l'interesse economico e/o professionale del giovane ricercatore.

Con questa impostazione, i programmi “*mission oriented*” del FIRB possono prospettare un impatto, nel medio-lungo termine, misurabile in termini di:

maggior capacità del nostro sistema di ricerca, alimentato dalla cooperazione pubblico-privato, a trasformare nel medio-lungo periodo i risultati della ricerca di base in prodotti e servizi di avanguardia in campo nazionale ed internazionale;

arricchimento del sistema produttivo attraverso processi di spin off della ricerca di base, con incremento della quota di valore aggiunto dei settori high-tech (es. biomedicale, biotecnologico, industria dei farmaci innovativi, risparmio energetico, micromeccanica, microrobotica, ecc.) sul valore aggiunto industriale totale:

ringiovanimento e riqualificazione del personale di ricerca con incremento di competenze scientifiche e tecnologiche di eccellenza;

miglioramento del saldo della mobilità, su scala internazionale, di ricercatori eccellenti.

La dotazione finanziaria del fondo nella sua fase di “start up” è stata assicurata con una quota significativa delle risorse rivenienti dalle “licenze UMTS” attribuite agli interventi a sostegno della ricerca.

Successivamente, la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha assegnato una dotazione finanziaria di circa 210 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per il biennio successivo.

A partire dall'anno 2006, le risorse destinate al FIRB si sono drasticamente ridotte.

La tabella che segue illustra sinteticamente l'evolversi della situazione relativa alle dotazioni finanziarie nel corso degli anni, riportando, a fianco delle somme assegnate, l'indicazione relativa alla situazione degli interventi programmati:

Anno 2002	165.043.000 euro
Anno 2003	206.629.000 euro
Anno 2004	100.000.000 euro
Anno 2005	156.850.000 euro
Anno 2006	84.934.000 euro
Anno 2007	39.000.000 euro
Anno 2008	50.000.000 euro

I criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB sono stati stabiliti, in una prima fase, dal decreto ministeriale n°199/ric. dell'8 marzo 2001, e, successivamente, dal decreto ministeriale n°348/ric. del 26 marzo 2004 (ancora in vigore), che, modificando sia pure parzialmente i precedenti criteri e modalità, consente di incidere in misura più determinante sul recupero di competitività del Paese.

In particolare, il decreto ministeriale n° 348/ric. del 26 marzo 2004 ha eliminato i cosiddetti interventi “a sportello” (progetti di ricerca libera nei diversi campi del sapere proposti da Università ed Istituzioni pubbliche di ricerca), concentrando le risorse sulle priorità strategiche nazionali. Lo stesso decreto 348/2004 ha inoltre inserito importanti elementi innovativi volti a favorire l'inserimento di giovani ricercatori nell'ambito dei progetti finanziati, definendo, ad esempio, importi retributivi minimi di discreto interesse, che consentano di ostacolare il fenomeno della “fuga dei cervelli”.

E' invece rimasta immutata la procedura per la presentazione dei progetti: a bando, nella maggior parte dei casi (secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 348/2004), ovvero mediante accordi con Università o Enti Pubblici di Ricerca, nella restante parte dei casi (secondo quanto previsto dall'art. 7 del citato D.M. 348/2004).

Tutti i progetti FIRB sono sottoposti a valutazione tecnico-scientifica da parte di apposita Commissione (istituita ai sensi dell'art.3 del citato D.M. 348/04), che si avvale dell'ausilio di panel di esperti internazionali (peer review).

La Commissione è composta attualmente da undici docenti universitari, ed è presieduta dal Prof. Enrico RIZZARELLI, dell'Università di Catania.

2) PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE (PRIN)

Il MIUR, annualmente, in materia di ricerca libera, cofinanzia – con apposito bando – progetti di ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN) proposti dai docenti e ricercatori delle Università nell'ambito delle 14 aree disciplinari.

L'intero iter procedurale, sostanzialmente in vigore a partire dal 1997 (D.M. n. 320 del 23 aprile 1997 attuativo dell'art. 5 della L. n. 537 del 24 dicembre 1993), sebbene con modifiche apportate nel corso degli anni in merito soprattutto ai criteri di selezione delle proposte, è totalmente informatizzato e garantisce il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità.

Il PRIN 2008 ha mantenuto la modifica, apportata dal bando 2007, relativa alla possibilità di partecipazione degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ed ha riportato la Commissione di Garanzia (che ha la responsabilità della valutazione dei progetti e funzione di garanzia nei confronti della comunità scientifica) ad un numero di componenti pari a 14, assicurando così la presenza di un componente per ogni area disciplinare, al fine di garantire l'esistenza, in Commissione, di adeguate competenze per ogni settore scientifico.

La Commissione si avvale a sua volta, per lo svolgimento dei suoi compiti, dell'opera di revisori (peer reviewer), individuati nell'ambito della banca dati gestita dal Cineca, anche mediante l'utilizzo di parole chiave associate ai progetti.

Dal punto di vista finanziario, negli ultimi anni le risorse assegnate al PRIN sono andate progressivamente diminuendo. Per il bando del 2008 sono attualmente disponibili circa € 95.000.000.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Capitolo amministrato	7320
Leggi di riferimento	L.F. 296 /2006 - FIRST Ex D.Lgs. 297/99 (F.A.R)

Modifiche intervenute nel 2008

Autorizzazioni complessive	€ 10.932,35
----------------------------	-------------

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	10.681,36
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	10.395,44
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	8.580,72
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	54,72
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	636,52
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	45,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	1.368,98

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	231,92
b) impegni assunti nel 2008	€	164,6
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	192,38
d) economie nel 2008	€	22,33
e) residui propri nel 2008	€	164,59
f) residui di stanziamento nel 2008	€	45,00
g) perenzioni nel 2008	€	217,70

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,10
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	16,96
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	174,88
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	300,00

Ministero dell'Università e della Ricerca

Capitolo amministrato	7245
Leggi di riferimento	L.F. 296 /2006 - FIRST Ex D.Lgs. 297/99 (F.A.R.)

Modifiche intervenute nel 2008

Autorizzazioni complessive	€ 70,88
----------------------------	---------

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	70,88
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	70,88
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	00,00
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	6,06
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	70,88
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	00,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	00,00

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	70,88
b) impegni assunti nel 2008	€	70,88
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	00,00
d) economie nel 2008	€	6,06
e) residui propri nel 2008	€	70,88
f) residui di stanziamento nel 2008	€	00,00
g) perenzioni nel 2008	€	00,00

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	00,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	34,96
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	00,00

Ministero dell'Università e della Ricerca

Capitolo amministrato	7245
Leggi di riferimento	L.F. 296 /2006 - FIRST Ex (PRIN) - Legge 21 febbraio 1980 n. 28 e Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	€ 4.504,29

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	993,31
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	977,55
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	785,44
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	39,74
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	192,12
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	00,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	00,00

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	119,98
b) impegni assunti nel 2008	€	95,99
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	0,78
d) economie nel 2008	€	23,99
e) residui propri nel 2008	€	95,99
f) residui di stanziamento nel 2008	€	00,00
g) perenzioni nel 2008	€	00,00

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	95,81
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	73,27
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	00,30

Ministero dell'Università e della Ricerca

Capitolo amministrato	7245
Leggi di riferimento	L.F. 296 /2006 – FIRST – Ex Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB) – L.F. 2000 art. 104
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	€ 1.072,38

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	1.072,38
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	994,91
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	530,84
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	77,93
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	141,41
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	45,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	322,68

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	50,00
b) impegni assunti nel 2008	€	50,00
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	41,06
d) economie nel 2008	€	0,00
e) residui propri nel 2008	€	49,98
f) residui di stanziamento nel 2008	€	45,00
g) perenzioni nel 2008	€	90,50

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	2,62
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	45,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	5,00

Legge 22 dicembre 1986, n. 910 – art.7 – ottavo comma**Finanziamenti per l'edilizia universitaria**

La legge 22.12.1986 n.910, all'art.7, ottavo comma, oltre a prevedere per l'edilizia universitaria, relativamente al periodo 1987-1989, la spesa di 950 miliardi di lire (pari ad euro 490.634.054), ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art.19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n.887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

In attuazione del predetto art.7, le varie leggi finanziarie hanno previsto nell'arco temporale 1990-2007 ulteriori fondi destinati all'edilizia universitaria.

Gli stanziamenti relativi a tale periodo sono risultati i seguenti:

anni	importi (miliardi di lire)	importi in euro
1990	550,00	284.051.294
1991	300,00	154.937.070
1992	100,00	51.645.690
1993	200,00	103.291.380
1994	393,00	202.967.561
1995	433,50	223.884.066
1996	450,00	232.405.605
1997	380,00	196.253.622
1998	433,00	223.625.837
1999	500,00	258.228.450
2000	490,00	253.063.881
2001	470,00	242.734.743
2002		127.613.811
2003		158.228.000
2004		153.773.000
2005		154.430.000
2006		100.000.000
2007		119.769.744
2008		15.000.000
	periodo 1990-2008	3.255.903.754
	periodo 1987-1989	490.634.054
	Totale complessivo	3.746.537.808

L'art. 2, lettera c, della legge 9.5.1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, prevede che il "Ministro procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle Università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza dei rettori" (in relazione alla attuazione di quanto previsto dall'art. 17, commi da 104 a 108, della legge 15.5.1997 n. 127, il parere del CUN non è più richiesto).

L'art. 5, quarto comma, della legge 24.12.1993 n. 537 prevede che "il fondo per l'edilizia universitaria ... è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie ...".

Su tale “fondo” gravano anche gli oneri derivanti dagli accordi di programma stipulati dal Ministero con le Università ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 24.12.1993, n. 537, finalizzati alla realizzazione di specifici interventi edilizi.

La legge 24.12.2007, n.244 (legge finanziaria 2008) ha apportato notevoli riduzioni al fondo da ripartire per l’edilizia universitaria, prevedendo un importo di soli 10 milioni di euro per il 2008 e nessun finanziamento per il 2009 e 2010.

Considerata la drastica riduzione del “fondo”, già a decorrere dal 2007, l’art. 6, comma 8, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3.8.2007, n. 127, ha previsto che “per far fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti “accordi” di programma stipulati con le università in attuazione dell’art.5, comma 6, della legge 24.12.1993, n.537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65.000.000 di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009”.

Pertanto l’importo relativo al 2008 è risultato pari a complessivi 15.000.000 di euro, di cui 3.000.000 accantonati.

Considerati gli impegni assunti dal Ministero con gli accordi di programma stipulati con le Università (i quali prevedono, in linea generale, il rimborso del 50% delle somme pagate dalle Università stesse nell’anno precedente) tutti gli importi disponibili sul fondo in termini di competenza (12.000.000 euro) ed in conto residui, sono stati destinati per far fronte a tali impegni, anche se parzialmente tenuto conto che le somme necessarie al rimborso previsto risultavano di importo superiore.

Legge 5 febbraio 1992, n. 139 - art. 1 - comma 2 e successivi rifinanziamenti**Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna**

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università "IUAV") a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i seguenti limiti di impegno quindicennali:

per quanto riguarda l'Università di Venezia, di 3 miliardi (euro 1.549.370,70) con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo (euro 516.456,90) con decorrenza dal 1994;

per quanto riguarda l'Università "IUAV" di Venezia, di 1,5 miliardi (euro 774.685,35) con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo (euro 516.456,90) con decorrenza dal 1994.

Con successive leggi, per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali a favore rispettivamente dell'Università di Venezia e dell'Università "IUAV" di Venezia.
(vedere tabella allegata)

In relazione ai suddetti limiti di impegno, sia l'Università di Venezia che l'Università "IUAV" di Venezia hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento.

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale, e annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università "IUAV" di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Tabella ulteriori limiti di impegno

	UNIV. DI VENEZIA	UNIV. "IUAV" DI VENEZIA	decorrenza
L. 20.12.1995 n. 539	950 milioni (€ 490.634,05) 912 milioni (€ 471.008,69)	237 milioni (€ 122.400,29) 912 milioni (€ 471.008,69)	dal 1996 dal 1997
L. 4.10.1996 n. 515	2.350 milioni (€ 1.213.673,71) 1.200 milioni (€ 619.748,28)	1.200 milioni (€ 619.748,28) 600 milioni (€ 309.874,14)	dal 1997 dal 1998
L. 2.10.1997 n. 345	3 miliardi (€ 1.549.370,70) 1 miliardo (€ 516.456,90)	1 miliardo (€ 516.456,90) 1 miliardo (€ 516.456,90)	dal 1998 dal 1999
L. 3.8.1998 n. 295	1.500 milioni (€ 774.685,35) 2.000 milioni (€ 1.032.913,80)	1 miliardo (€ 516.456,90) 1 miliardo (€ 516.456,90)	dal 1999 dal 2000
L.388/2000 (LF2001)	€ 309.874,00		dal 2003
L.448/2001 (LF2002)	€ 155.000,00		dal 2002
	€ 129.000,00	€ 149.000,00 € 103.000,00	dal 2003 dal 2004

Legge 23 maggio 1997 n. 135**Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione**

La legge 23 maggio 1997 n. 135, in particolare all'art. 1 "interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse nel territorio nazionale" ha previsto che una quota delle risorse di cui al comma 2 dello stesso articolo, pari a 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,95), per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013 venga destinata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

In attuazione di quanto previsto dal predetto art. 1, con decreti registrati dai competenti organi di controllo, sono stati definiti i criteri di ripartizione ed è stata disposta l'assegnazione dei fondi di cui trattasi a favore delle sottoindicate Università:

Università di Napoli "Federico II"
Seconda Università di Napoli
Istituto Univ. Navale di Napoli
Istituto Univ. Orientale di Napoli
Università di Catanzaro
" di Cassino
" di Sassari
" di Cagliari
" della Calabria (CS)
" di Catania
" di Chieti
" di Genova
" di Lecce
" di Salerno
" di Trieste

Le predette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) — disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 — la maggior parte dei mutui concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 28) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD. 26.7.2007 n. 376, ha ridotto dall'anno 2007 il relativo impegno adeguando lo stanziamento alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il Ministero, con DD. 29.9.2008 n. 181, ha conseguentemente rideterminato gli impegni dal 2009 al 2035.

Entro il 31.12.2008 questo Ministero ha provveduto al pagamento delle rate di ammortamento 2008 dovute alla CDP S.p.a.

Legge 3 agosto 1998 n. 295 e successivi rifinanziamenti**Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico**

La legge 3 agosto 1998 n. 295, all'art. 3, secondo comma, prevede che per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico sono autorizzati limiti di impegno quindicennali da ripartire su proposta del Comitato di cui all'art. 4 della legge 29.11.1984 n. 798.

Il predetto Comitato, nelle diverse sedute per deliberare le proposte di ripartizione, ha previsto per il Consorzio per la gestione del centro di coordinamento delle attività di ricerca inerenti al sistema lagunare di Venezia (CO.RI.LA) i seguenti limiti di impegno:

Legge 3.8.1998 n. 295	500 milioni (€ 258.228,00) a decorrere dal 1999
	500 milioni (€ 258.228,00) a decorrere dal 2000
Legge n. 388/2000 (LF 2001)	€ 361.519,00 a decorrere dal 2003
Legge n. 448/2001 (LF 2002)	€ 129.000,00 “ “ 2004

In relazione ai suddetti limiti di impegno il CO.RI.LA di Venezia ha stipulato mutui con Istituto di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento.

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, al CO.RI.LA di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Legge 19 ottobre 1999 n.370**Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica**

La legge 19 ottobre 1999 n. 370, all'art. 9, primo comma, ha previsto limiti di impegno ventennali a favore dell'Università di Padova per interventi di salvaguardia dell'Orto Botanico ed a favore dell'Università di Torino per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano.

La predetta legge ha autorizzato, a tale scopo, i seguenti limiti di impegno:

Università di Padova	2 miliardi (€ 1.032.913,80) a decorrere dal 2000
	1 miliardo (€ 516.456,90) a decorrere dal 2001
Università di Torino	1 miliardo (€ 516.456,90) a decorrere dal 2000
	1 miliardo (€ 516.456,90) a decorrere dal 2001

In relazione a quanto sopra il Ministero ha disposto i relativi decreti di impegno quindicennale.

Le predette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 - alcuni mutui già concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 38) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD. 26.7.2007 n. 381, ha ridotto dall'anno 2007 il relativo impegno adeguando lo stanziamento alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione relativi al PG 39 e al PG 41, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il Ministero, con DD.DD. 29.9.2008 nn. 184 (PG 39) e 183 (PG 41), ha conseguentemente rideterminato gli impegni dal 2009 al 2035.

Entro il 31.12.2008 questo Ministero ha provveduto al pagamento delle rate di ammortamento 2008 dovute alla CDP S.p.a..

Legge 14 novembre 2000 n. 338**Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari**

La legge 14 novembre 2000 n. 338, all'art. 2, primo comma, ha previsto il limite di impegno quindicennale di 1 miliardo (€ 516.456,90) dall'anno 2001 e di 1 miliardo (€ 516.456,90) dall'anno 2002 a favore dell'Università di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi per la realizzazione del polo universitario di Cuneo.

In relazione a quanto sopra il Ministero ha disposto il relativo decreto di impegno quindicennale.

L'Università di Torino ha contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 – tutti i mutui concessi sono stati trasferiti al MEF e pertanto il Ministero non ha effettuato, nel 2007, alcun pagamento a favore della CDP S.p.a.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 42 e PG 43) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD DD. 26.7.2007 n. 384 (PG 42) e n. 385 (PG 43) ha provveduto dall'anno 2007 all'azzeramento dei relativi impegni.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007)**Insediamiento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia (nell'area di Erzelli del Comune di Genova)**

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 1333, prevede che "per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia (nell'area di Erzelli del Comune di Genova), è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno, per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007".

Per i predetti fini, il Ministero ha disposto l'impegno quindicennale della predetta annualità di 5 milioni di euro, a favore dell'Università di Genova, dal 2008 al 2022.

L'erogazione dei fondi viene disposta in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma stipulato dall'Università di Genova con la Regione Liguria.